



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)
e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)**
(V. Stampato Camera n. 3315)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 2015*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

INDICE

Disegno di legge.....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. - (*Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura*). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico» è inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di musei» sono inserite le seguenti: «e altri istituti», dopo le parole: «all'articolo 101» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Clausola di neutralità finanziaria*). - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico
e artistico della Nazione**

Articolo 01.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 1.

(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «di vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 2015.

MATTARELLA

RENZI - FRANCESCHINI - PADOAN -
POLETTI - MADIA

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «di vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico **regolamentata** di musei e **altri istituti** e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, **comma 3**, del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Articolo 1-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

